



Ufficio Territoriale di Milano 6

Milano, 27/06/2013

Gent.mo Sig. _____

Via _____

Prot.di riferim. N. 2013 /104885/116496

Prot. N.2013/199861

OGGETTO: *Provvedimento di Annullamento Parziale dell'avviso di liquidazione n. 10/IT/018763/000/P001 per complessivi € 10.753,76*

Con riferimento all'Avviso emesso da questo Ufficio, per rettificare l'autoliquidazione notarile, con la seguente motivazione : "carente autoliquidazione dell'imposta di bollo e omessa autoliquidazione delle imposte principali di donazione, ipotecaria e catastale dovute su euro 98.500.00 ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/02/2007 e secondo le indicazioni di prassi dell'agenzia delle entrate quali Circ.n.48/2007 e Circ.n. 3/2008" relativamente all'atto in oggetto,

VISTO il D.M. 11/02/1997 n. 37 che fissa le condizioni ed i limiti per l'esercizio del potere di annullamento degli atti tributari riconosciuti illegittimi od infondati;

ESAMINATE anche le circostanze di fatto e le argomentazioni di diritto dedotte nell'istanza di autotutela presentata in data 04/04/2013 Prot.n.104885 dall'intestatario della presente in indirizzo, tendente ad ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione in oggetto;

CONSIDERATO che non è intervenuto giudicato sostanziale relativamente al contenuto dell'avviso di liquidazione in oggetto;

SI COMUNICA

L'ACCOGLIMENTO PARZIALE DELL'ISTANZA DI ANNULLAMENTO PER I SEGUENTI MOTIVI:

La tesi dell'Istante è legata alla considerazione del fatto che la dotazione dei beni immobili al Trust, all'interno dell'atto in oggetto, non abbia immediatamente effetto traslativo della proprietà al beneficiario, ma che questo si verifichi solo allo scadere della durata dello stesso Trust.

Il trust comporta la segregazione dei beni del settlor in un patrimonio separato gestito dal trustee, che è rilevante ai fini dell'imposta di donazione.

D'altro canto, le indicazioni di prassi indicate nella motivazione dell'avviso di liquidazione di cui sopra sono chiare riguardo al trattamento tributario della costituzione dei vincoli di destinazione.

La suddetta costituzione di vincolo è soggetta all'imposta sulle Successioni e Donazioni secondo le disposizioni stabilite all'art. 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24/11/2006.

Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria.

Cio' induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall'origine a favore di un beneficiario finale (naturalmente nei trust con beneficiario).

Conseguentemente, ai fini della determinazione delle aliquote, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità (all'art. 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006), occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

Pertanto, a seguito di quanto sopra esposto, l'Ufficio ritiene valida l'emissione dell' Avviso di liquidazione in oggetto per quanto concerne l'imposta di donazione. Per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale, la Circolare n. 48/2007 dell'Agenzia recita testualmente: "..... sia l'attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale".

Nel caso de quo, trattandosi di formalità effettuate presso l'Agenzia del Territorio a favore e contro lo stesso soggetto, si concretizza tuttavia la possibilità di applicare le imposte ipocatastali fisse.

Pertanto, a seguito di quanto sopra esposto, l'Ufficio accoglie parzialmente l'istanza di autotutela quantificando il nuovo carico tributario in euro 8.134,76 come da avviso di liquidazione allegato alla presente.

Per delega del Direttore Provinciale

Dott. Orazio Andrea Passamonte

Il Funzionario
Dott. ssa Antonietta Carruaro